

Delibera n. 3/2023

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 234/2022, del 1° dicembre 2022, nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 gennaio 2023

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito, anche: Decreto istitutivo), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare, il comma 2, lettera l), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

**VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);

**VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone, tra l'altro, che: *“1. Nel caso in cui*

*gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, l'atto di avvio può, altresì, contenere l'indicazione dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, con l'indicazione dell'importo del pagamento della sanzione in misura ridotta che può estinguere il procedimento, secondo quanto previsto al comma 2. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti da cui emerge la violazione contestata. 2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto nei cui confronti si procede può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio, effettuare il pagamento della somma nella misura ridotta pari alla terza parte della sanzione indicata nella medesima delibera, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento. Il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue il procedimento sanzionatorio”;*

**VISTA**

la delibera n. 234/2022, del 1° dicembre 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 25487/2022, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del Decreto istitutivo, per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito anche: “Trenord” o “Società”), di un provvedimento sanzionatorio per aver fornito informazioni non veritiere alla richiesta di informazioni dell'Autorità di cui alla nota prot. ART n. 12807/2022, dell'11 maggio 2022, formulata nell'ambito dell'attività di preistruttoria in materia di tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Regolamento (CE) n. 1371/2007, avviata in esito al reclamo prot. ART 4371/2022, del 6 marzo 2022, presentato da un passeggero del servizio di trasporto esercito dalla predetta Società;

**CONSIDERATO**

che, in applicazione del richiamato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio, la delibera n. 234/2022 ha quantificato in € 15.000,00 (quindicimila/00) la sanzione pecuniaria da irrogare in caso di accertamento della violazione all'esito del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà per Trenord di avvalersi, entro 30 giorni della notifica della suddetta delibera, del pagamento in misura ridotta pari a un terzo dell'importo sopra indicato, quindi pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), con il conseguente effetto dell'estinzione del procedimento sanzionatorio;

**RILEVATO**

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, così come previsto dal citato articolo 7 (“Procedura semplificata”), comma 2, del Regolamento sanzionatorio, e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 26845/2022, del 22 dicembre 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare dell'importo previsto dal punto 3 della citata delibera n. 234/2022, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00);

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta di un terzo della sanzione comporta, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 234/2022;

su proposta del Segretario generale

### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 234/2022, del 1° dicembre 2022, nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per aver fornito informazioni non veritiere alla richiesta di informazioni dell'Autorità di cui alla nota prot. ART n. 12807/2022, dell'11 maggio 2022, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione;
2. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 gennaio 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)